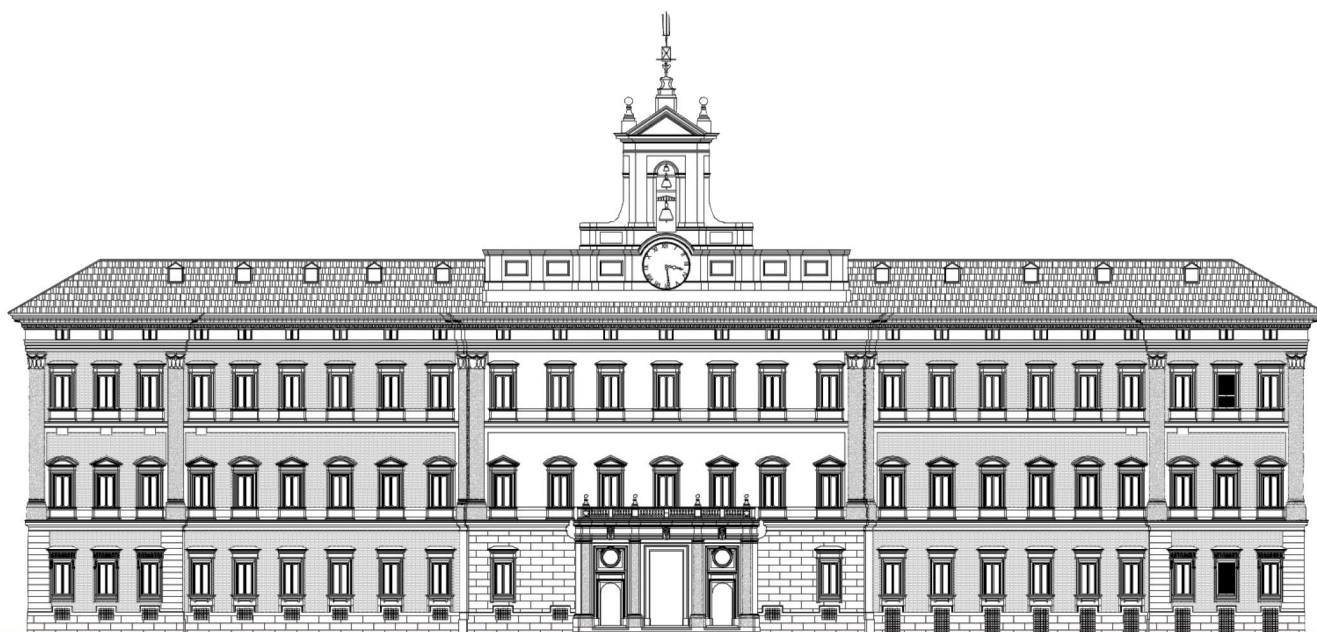




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2642

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA)

(Conversione in legge del DL 145 del 2025)

N. 374 – 17 ottobre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2642

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA)

(Conversione in legge del DL 145 del 2025)

N. 374 – 17 ottobre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2642
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Semenzato (NM(N-C-U-I)M-CP), per la VIII Commissione; Giovine (FDI), per la X Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il provvedimento, che è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

La norma dispone la proroga delle funzioni dei componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nominati con DPR 9 agosto 2018, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Si ricorda che i componenti dell'ARERA, sono cinque, compreso il presidente. Essi sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati. La nomina è disposta con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri¹. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono avvenire in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 481 del 1995². Infine, agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, operanti in Italia³.

La relazione illustrativa rileva che l'ARERA opera, allo stato, in regime di *prorogatio*, in conformità al parere n. 5388 del 2010, nel quale il Consiglio di Stato, ritenute insostituibili e «non interrompibili» le funzioni svolte dall'Autorità, ha ritenuto ammissibile la prosecuzione delle funzioni dell'organo collegiale per un periodo non eccedente il tempo ragionevolmente necessario per l'ordinato svolgimento delle normali procedure di nomina, individuato in sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato, non ulteriormente prorogabili, precisando che durante detto periodo l'Autorità può esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Sulla base del predetto parere, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 402/2025/A, l'ARERA ha disposto l'esercizio delle proprie funzioni in regime di *prorogatio* per una durata massima di sessanta giorni a partire dal 10 agosto 2025.

La relazione tecnica, nel precisare che il provvedimento in esame si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'ARERA nelle more della nomina dei nuovi componenti, afferma che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga le funzioni dei componenti dell'ARERA, nominati con DPR 9 agosto 2018, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. La relazione tecnica afferma che dalla norma di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel ricordare che l'ARERA è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196

¹ La nomina è disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 481 del 1995, e dell'articolo 1, comma 528, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

² Recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Si rammenta che l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha istituito, tra le altre Autorità, l'ARERA.

³ Ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995.

del 2009, non si formulano osservazioni anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge n. 481 del 1995, gli oneri derivanti dal funzionamento della medesima Autorità sono finanziati da contributi di soggetti privati, esercenti i servizi sottoposti alla regolazione e al controllo della stessa.